



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 106/19 Reg. Gen.
N. 100/21 Cronologico
N. _____ Repertorio
N. _____ Camp. Civ

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone degli Ill.mi

Sigg.ri:

1. NAPOLETANO dr. Giuseppe - Presidente
2. PANNONE dr. Andrea - Consigliere di Stato
3. BURICELLI dr. Marco - Consigliere di Stato
4. CIRILLO dr. Francesco Maria - Consigliere di Cassazione
5. CAPUTO dr. Oreste Mario - Consigliere di Stato - Relatore
6. GENTILI dr. Andrea - Consigliere di Cassazione
7. PASCA ing. Monica - Esperto tecnico

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in sede di legittimità iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 196
al numero 2019, vertita

T R A

ASSOCIAZIONE POSTRIBU', in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Iannelli ed elettivamente do-
miciliata presso il suo studio, in Roma, circ.ne Trionfale n. 1;

RICORRENTE

C O N T R O

- **REGIONE LAZIO**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresen-

tata e difesa dall'avv. Elisa Caprio ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente, in Roma, alla via Marcantonio Colonna n. 27;

- **ACEA ATO 2 SPA**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Cintioli, Alessandra Siracusano e Giuseppe Lo Pinto ed elettivamente domiciliata presso lo studio Cintioli-Lo Pinto, in Roma, alla via Vittoria Colonna n. 32;

- **ROMA CAPITALE**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marina Di Luccio ed elettivamente dom.ta negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

RESISTENTI

E

ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 2 LAZIO CENTRALE - ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna De Maio ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via IV Novembre n. 119/A, presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale;

INTERVENIENTE AD OPPUNENDUM

OGGETTO: ANNULLAMENTO - Determinazione del 10.6.2019 n. G07823 della Regione Lazio; di ogni altro atto, cognito o incognito, ad essi presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare del Parere provvisorio dell'Autorità di Bacino prot. 5213 del 10.9.2018; del Parere 262726 del 3.4.2019 della Dir. Gen. Reg. Politiche Ambientali e Ciclo Rifiuti; Determinazione Regione Lazio del 18.9.2018 n. G11467; Nota n. 773866 del 5.12.2018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Associazione Postribù (d'ora in poi Associazione) ha impugnato la Concessione, rilasciata dalla Regione Lazio (d.10 giugno 2019), di derivazione d'acqua ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frassa Sabino e Casaprota.

Cumulativamente l'Associazione ha impugnato il disciplinare annesso alla concessione e gli atti del procedimento, fra i quali i pareri espressi rispettivamente dall'Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino Centrale e dalla Direzione regionale d'esclusione di sottoposizione a VIA dell'impianto di captazione(d. 5 dicembre 2018).

Nei motivi d'impugnazione, l'Associazione ha dedotto l'insufficiente istruttoria, il difetto di motivazione nonché l'assenza dei presupposti per il rilascio della concessione, ed ha contestato, oltre la qualificazione del procedimento come di rinnovo della concessione, le modalità tecniche di prelievo dell'acqua e la gestione affidata senza procedura concorrenziale ad Acea Ato 2 s.p.a.

Si sono costituiti in giudizio l'Ente ambito territoriale ottimale 2 Lazio centrale, la Regione Lazio, Acea Ato 2 s.p.a. e Roma Capitale eccependo congiuntamente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell'Associazione ricorrente, ed instando nel merito per la sua infondatezza.

Respinta l'istanza dell'Associazione di C.T.U. , istruita la causa, scambiate le memorie e le conclusioni, alla pubblica udienza, tenutasi in modalità telematica da remoto, del 20.01.2020 la causa, su richiesta delle parti, è stata

trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'Associazione all'impugnazione della concessione derivazione d'acqua ad uso potabile delle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frassa Sabino e Casaprota.

L'Associazione non ha conseguito il riconoscimento statale ai sensi degli artt. 13 e 18, comma 5, l. 349/1986 né quello regionale di cui agli artt. 3 e ss. l.r. 14 febbraio 2008 n. 1.

Lo statuto dell'Associazione non prevede espressamente la tutela delle risorse idriche fra gli scopi istituzionali da essa perseguiti.

Il generico riferimento omnicomprensivo, in esso contenuto, di tutela dell'ambiente non è sufficiente a connotare l'aggregazione di cittadini come organismo associativo avente come finalità statutaria – che giustifichi, a monte, il momento genetico e, a valle, ne caratterizzi l'azione – l'utilizzo esclusivo dell'acqua a favore della comunità insediata nel territorio su cui scorrono i tratti fluviali, oggetto di captazione.

Sotto quest'ultimo profilo, ossia con riguardo al rapporto di (effettiva) rappresentatività della compagine associativa con la comunità territoriale, l'Associazione non ha provato in giudizio, venendo meno all'onere su di essa incombente, il grado di rappresentatività (almeno proporzionale) agli abitanti del territorio di cui si dice portatrice degli interessi dedotti in giudizio.

Al difetto di effettiva rappresentatività fa *pendant* il carattere transeunte dell'assetto organizzativo non stabilmente dedito alla salvaguardia della ri-

sorsa idrica, non supplito da quello genericamente indicato nella proposizione del ricorso.

I criteri oggettivi appena elencati costituiscono, complessivamente considerati, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, ad. plen., n.6/2020), qui condiviso, null'altro – va sottolineato – che il paradigma giuridico per accertare “sul campo” la sussistenza della condizione necessaria dell'azione d'annullamento intrapresa dall'Associazione, ossia la sua legittimazione attiva alla proposizione del ricorso .

Conclusivamente il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'Associazione ricorrente.

La natura della controversia e gli interessi dedotti in causa giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'Associazione Postribù.

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2021.

Il Relatore

(dr. Oreste Mario Caputo)

Il Presidente

(dr. Giuseppe Napoletano)

IL CANCELLIERE

depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 183 T. U. 11 dicembre 1999, n. 1776, e 183 o.p.o.

Roma, 11 13 MAR. 2021

IL CANCELLIERE